

Esenzione per patologie croniche e malattie rare

Come viene riconosciuto il diritto all'esenzione per patologia?

Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ASL di riferimento dell'assistito sulla base della certificazione della malattia. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di riferimento, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse negli elenchi della normativa vigente. Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal Decreto ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare di cui al DM 279/2001.

Le malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche. Il D.M. 279/2001, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In considerazione dell'onerosità, della difficoltà e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche:

- ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare;
- ad indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

Chi rilascia la certificazione di malattia?

Il centro specialistico rilascia una certificazione che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo da consegnare alla ASL la quale rilascia un attestato per le prestazioni fruibili in esenzione.

Per ottenere informazioni utili sul sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria ASL è opportuno che l'assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.

A cosa si ha diritto con l'esenzione per patologia cronica e/o malattia rara?(attestato rosa)

L'esenzione per una malattia cronica e rara dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche individuate dai regolamenti ministeriali necessarie al trattamento della malattia, al controllo della sua evoluzione ed alla prevenzione degli aggravamenti.

Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire di:

prestazioni specialistiche

- esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia, ciò significa per tutte le visite di controllo successive a quella in cui è stata formulata la diagnosi, purché utili al monitoraggio della specifica malattia per la quale il cittadino è esente. Se l'assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti;
le prestazioni erogabili in esenzione, generalmente e fatta eccezione per alcuni casi come, ad esempio, le malattie rare o la esenzione 048, sono specificate nel relativo attestato (tesserino) rilasciato dall'ASL.

assistenza farmaceutica per i pazienti affetti da patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001

- esenzione parziale, ovvero diritto al pagamento di un ticket ridotto (1 euro a confezione anziché 2 fino ad un massimo di 6 euro per ricetta) per i farmaci correlati alla patologia,
- esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia per i pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a €46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 D.Lgs. 109/1998

assistenza farmaceutica per i pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 sia per i farmaci di fascia A che di fascia C

- esenzione parziale, ovvero diritto al pagamento di un ticket ridotto (1 euro a confezione anziché 2 fino ad un massimo di 6 euro per ricetta) per i farmaci necessari alla cura della malattia, purché indicati nel Piano Terapeutico per la Malattia Rara;
- esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia, purché indicati nel Piano Terapeutico per la Malattia Rara, per i pazienti, affetti dalle malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a €46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 D.Lgs. 109/1998.

Per l'esenzione totale, sono stati introdotti due nuovi codici di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, che riguardano i farmaci correlati alla patologia o malattia rara per i pazienti affetti dalle patologie croniche o malattie rare individuate, rispettivamente, dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001:

- **E30** - per i cittadini assistiti affetti da patologie croniche appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare
- **E40** - per i cittadini assistiti affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare

Che durata ha l'attestato di esenzione per patologie croniche?

Il periodo di validità dell'attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti varia a seconda della patologia, da 18 mesi ad un periodo illimitato. Il riferimento è il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".